

Bruxelles, 10.11.2023
C(2023) 7540 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 10.11.2023

**relativa alla selezione di programmi semplici per la promozione dei prodotti agricoli per
il 2023 a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio**

(I testi in lingua bulgara, ceca, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone,
lituana, neerlandese, polacca, rumena, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 10.11.2023

relativa alla selezione di programmi semplici per la promozione dei prodotti agricoli per il 2023 a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(I testi in lingua bulgara, ceca, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, neerlandese, polacca, rumena, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito della pubblicazione dell'invito a presentare proposte per i programmi semplici sul portale dedicato ai finanziamenti e agli appalti (portale "Funding & tender opportunities")², sono state presentate 98 proposte.
- (2) All'agenzia esecutiva europea per la ricerca ("REA") è stata affidata la valutazione delle proposte di programmi semplici in base ai criteri stabiliti in detto invito. A tal fine è stato istituito un comitato di valutazione all'interno della REA.
- (3) È stata predisposta una graduatoria separata per ciascun tema prioritario definito nell'invito.
- (4) Considerate le risorse finanziarie disponibili, le 50 proposte meglio classificate dovrebbero ricevere il contributo finanziario dell'Unione.
- (5) 17 proposte che non figurano tra le meglio classificate, ma che superano le soglie minime stabilite nell'invito a presentare proposte, dovrebbero essere selezionate per l'inserimento nel relativo elenco di riserva. Qualora fossero disponibili stanziamenti, tali proposte dovrebbero ricevere il contributo finanziario dall'Unione secondo l'ordine di graduatoria, senza l'adozione di una seconda decisione di esecuzione. Nel contempo i programmi che non sono selezionati dall'elenco di riserva sarebbero da considerarsi respinti.
- (6) 12 proposte non raggiungono le soglie stabilite nell'invito a presentare proposte, 15 proposte non sono conformi ai criteri di ammissibilità e 4 non sono ammissibili. Tali proposte dovrebbero pertanto essere respinte.
- (7) Alla luce delle raccomandazioni del comitato di valutazione, i richiedenti che hanno presentato determinati programmi selezionati e i richiedenti che hanno presentato

¹ GU L 317 del 4.11.2014, pag. 56.

² Promotion of Agricultural Products (AGRIP SIMPLE), Invito a presentare proposte AGRIP-SIMPLE-2023, versione 1.0, 19 gennaio 2023, [Search Funding & Tenders \(europa.eu\)](https://european-council.europa.eu/media/en/press-communications/infographic/attachment/AGRIP-SIMPLE-2023-1.0-19-gennaio-2023.pdf).

determinate proposte inserite nell'elenco di riserva dovrebbero essere invitati ad adeguare i propri programmi in conformità all'articolo 200, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio³. È opportuno stabilire l'importo massimo del contributo finanziario dell'Unione ai programmi selezionati, indipendentemente dal fatto che i richiedenti interessati accettino gli adeguamenti.

- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. I programmi che prevedono azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli elencati nell'allegato I sono selezionati per il contributo finanziario dell'Unione.
2. Gli importi massimi del contributo finanziario dell'Unione per il periodo di attuazione dei programmi sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

1. Le proposte che figurano nell'allegato II costituiscono l'elenco di riserva delle proposte.
2. Qualora i richiedenti dei programmi selezionati elencati nell'allegato I non abbiano firmato la convenzione di sovvenzione entro 90 giorni dalla notifica della presente decisione, come disposto dall'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 della Commissione⁴, e non sia stata presentata alla Commissione una richiesta di autorizzazione a firmarla oltre detto termine, gli Stati membri ne danno comunicazione alla Commissione nei 10 giorni successivi alla scadenza del termine.
3. Tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili, successivamente alla comunicazione degli Stati membri di cui al paragrafo 2 le proposte meglio classificate dell'elenco di riserva si considerano selezionate a concorrenza dell'importo disponibile.
4. Entro 20 giorni dal termine per la comunicazione degli Stati membri di cui al paragrafo 2, la Commissione notifica agli Stati membri le proposte selezionate dall'elenco di riserva. Tale notifica è da considerarsi una notifica ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831.
5. Le proposte che non sono state selezionate dall'elenco di riserva dell'allegato II sono respinte.

³ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

⁴ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 della Commissione, del 7 ottobre 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi (GU L 266 del 13.10.2015, pag. 14).

Articolo 3

I programmi che figurano nell'allegato III sono respinti.

Articolo 4

Gli adeguamenti da apportare ai programmi selezionati di cui all'articolo 1 e alle proposte selezionate dall'elenco di riserva di cui all'articolo 2, paragrafo 3, figurano rispettivamente nell'allegato IV e nell'allegato V.

Articolo 5

La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10.11.2023

Per la Commissione

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione

